

IN QUESTA EDIZIONE



1. La comunicazione del titolare effettivo al competente registro delle imprese
2. La deducibilità e la detraibilità Iva delle auto aziendali: un refresh
3. Il credito d'imposta per energia elettrica e gas per il mese di dicembre 2022

1

La comunicazione del titolare effettivo alla competente Camera di Commercio

Per tutti i clienti

Presso la Camera di Commercio viene istituito il "Registro dei titolari effettivi". In tale registro va comunicato il titolare effettivo di un soggetto giuridico; di conseguenza, diventa obbligatoria la comunicazione del titolare effettivo per imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, fondazioni e associazioni riconosciute, Trust e istituti giuridici affini al Trust. Secondo il D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017 il titolare effettivo è la persona fisica che realizza un'operazione o un'attività oppure, nel caso di entità giuridica, chi come persona fisica, in ultima istanza, la possiede o controlla o ne è beneficiaria. Il Registro delle Imprese è stato identificato dal legislatore come Registro ufficiale dei dati delle informazioni del titolare effettivo.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto interministeriale, avvenuta il 9 giugno 2022, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) attesterà l'operatività dei sistemi di comunicazione del titolare effettivo e i soggetti interessati già esistenti avranno 60 giorni di tempo per inviare la comunicazione.

I soggetti obbligati, costituiti dopo la pubblicazione, dovranno assolvere all'obbligo entro 30 giorni dall'iscrizione nei rispettivi registri oppure – per Trust e istituti giuridici affini – dalla loro costituzione. La pratica deve essere inviata in formato telematico tramite la Comunicazione Unica all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente. Per la compilazione e l'invio è possibile utilizzare DIRE o, in alternativa, altre soluzioni di mercato similari; maggiori informazioni a riguardo sono reperibili in Internet al seguente link: https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home?utm_source=2022-imprese-pec&utm_medium=email&utm_campaign=titolare-effettivo. Non è prevista la possibilità di delegare la sottoscrizione della comunicazione a un professionista, per cui i soggetti obbligati dovranno munirsi, ove già non la possedano, di firma digitale. Ai fini di richiedere la firma digitale, le persone interessate possono recarsi presso una qualsiasi sede della Camera di Commercio, oppure richiederla online: https://id.infocamere.it/firma-digitale-camera-di-commercio.html?utm_source=2022-imprese-pec&utm_medium=email&utm_campaign=titolare-effettivo.

Vi chiediamo pertanto di volerVi accertare che siate muniti della vostra firma digitale e, in caso contrario, invitiamo a richiederla! La versione completamente in remoto/virtuale, è ottenibile tramite questo portale: <https://id.infocamere.it/firma-digitale-remota.html>.

Il titolare effettivo deve essere confermato periodicamente entro 12 mesi dalla prima comunicazione, dall'ultima conferma o dalla modifica più recente, da comunicare entro e non oltre 30 giorni dall'atto che l'ha originata. La conferma può anche essere contestuale al deposito del bilancio. La mancata comunicazione entro il termine previsto implica la violazione di un obbligo di legge e comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 2630 c.c. (sanzione amministrativa da Euro 103 a Euro 1.032). Vi informiamo che le Camere di Commercio stanno già mandando delle informative a riguardo, pur non essendo ancora possibile eseguire la comunicazione del titolare effettivo. Vi informeremo non appena sarà possibile espletare effettivamente tale obbligo!

2

La deducibilità e la detraibilità Iva delle auto aziendali: un refresh

Per soggetti IVA

I criteri di deducibilità e detraibilità Iva non variano in funzione dell'alimentazione (benzina, gasolio, ibrida, elettrica).

Regime Iva: La detraibilità del 40% per i veicoli non utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte e della professione (art. 19-bis 1, lettera c), DPR 633/72). La percentuale forfettaria si applica a tutti i componenti negativi relativi ai veicoli, ovvero riferiti ad acquisto, leasing e noleggio, ma anche ad acquisti di carburanti e lubrificanti, spese di manutenzione, parcheggio, transito autostradale e altri costi.

La detraibilità piena (articolo 3, decisione 2007/441/Ce) è invece prevista per i veicoli utilizzati come taxi cittadini (in questo caso l'Iva non è comunque detratta per effetto del pro rata dovuto alle prestazioni esenti rese dal tassista), scuole guida, acquisti di veicoli da utilizzare per attività di leasing e noleggio e autovetture acquistate da agenti di commercio (limitatamente all'uso imprenditoriale della vettura). Beneficiano inoltre della piena detrazione Iva le autovetture acquistate come beni merce (ad esempio da parte dei concessionari) o come beni strumentali nell'esercizio dell'attività d'impresa (come le aziende di trasporto). In linea generale e per prassi beneficiano della piena detrazione Iva anche le autovetture acquistate dal datore di lavoro e date in fringe benefit ai propri dipendenti, qualora però la parte dell'utilizzo personale viene fatturato con Iva al relativo dipendente (e da questo pagato all'impresa).

Il regime delle imposte dirette: La deducibilità ai fini IRES/IRPEF dei componenti negativi relativi ai veicoli è stabilita dall'art. 164 del DPR 917/86, che limita la piena deducibilità al solo caso di veicoli per uso pubblico o utilizzati esclusivamente come beni strumentali per l'attività d'impresa, senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata. La deducibilità, che riguarda oltre all'acquisto anche gli altri costi, scende all'80% per gli agenti di commercio (con limite di Euro 25.822,84 per il costo di acquisto), al 70% per i veicoli concessi ai dipendenti in uso promiscuo (senza limitazione circa l'importo del costo d'acquisto), ed è appena il 20% per tutti gli altri casi, con ulteriore plafond di Euro 18.075,99 per il costo di acquisto del veicolo oggetto di ammortamento con aliquota del 25%. La deducibilità non migliora se, in alternativa all'acquisto, si sottoscrive un contratto di leasing (canoni di competenza deducibili su una durata di almeno 48 mesi, sempre nei limiti di un costo d'acquisto di Euro 18.075,99) oppure un noleggio a lungo termine (si deduce il 20% del "noleggio puro" fino a 3.615,20 annui e il 20% del canone riferito alla componente servizi). In questo plafond rientra anche la parte dell'Iva indetraibile a cui si applicano le differenti percentuali di deducibilità come sopra indicate.

In linea generale e per prassi beneficiano della piena deducibilità le autovetture acquistate dal datore di lavoro e date in fringe benefit ai propri dipendenti, qualora però la parte dell'utilizzo personale viene fatturato con Iva al relativo dipendente (e da questo pagato all'impresa). Le regole per gli autocarri: I limiti di deducibilità non si applicano ai veicoli immatricolati per uso speciale nella categoria "N", quali auto uso ufficio, auto pubblicitarie e, soprattutto, gli autocarri, i quali – nel rispetto del requisito dell'inerenza – beneficiano di piena deducibilità del costo e della piena detraibilità dell'Iva (attenzione agli veicoli immatricolati "N1" con codice carrozzeria "Fo" che hanno almeno 4 posti a sedere con rapporto tra potenza del motore in kW e portata (differenza tra massa complessiva e tara espressa in tonnellate) almeno pari a 180: questi anche se immatricolati come autocarri, restano deducibili nei limiti del 20%). Inoltre, per professionisti l'autocarro non può di fatto mai essere strumentale.

In alternativa all'utilizzo dell'auto aziendale l'impresa può riconoscere al dipendente (anche al collaboratore e amministratore) che usa un autoveicolo proprio, un rimborso chilometrico. In questo caso si ha la piena deducibilità fiscale ai fini IRES/IRPEF (ma non

IRAP) a fronte di un importo non imponibile in capo al dipendente/amministratore, purché si tratti di trasferte aziendali fuori dal comune sede di lavoro (articolo 51, comma 5, DPR 917/86). La deducibilità è limitata alle tariffe Aci previste per veicoli a benzina e diesel rispettivamente fino a 17 e 20 cavalli fiscali; per le auto elettriche non è invece previsto un limite di potenza massima, per cui dovrebbe operare la piena deducibilità anche per le vetture più potenti. Nel caso vengano corrisposte al dipendente/amministratore rimborsi chilometrici eccedenti i limiti previsti dall’Aci (che sono aggiornati semestralmente e variano in funzione del modello di vettura, alimentazione e km percorsi), l’importo eccedente costituirà reddito imponibile in capo al dipendente; questa soluzione solleva l’impresa dai costi di gestione del proprio parco auto. Si ricorda che il rimborso chilometrico per la tratta casa-lavoro al proprio dipendente non è deducibile.

3 Il credito d’imposta per energia elettrica e gas per il mese di dicembre 2022

Per soggetti IVA

A riguardo ci colleghiamo a quanto già riportato nelle nostre precedenti newsletter 14/2022 e 17/2022. Con l’art. 1, del DL 176/2022 il credito d’imposta spettante per l’acquisto di energia elettrica e gas è stato esteso al mese di dicembre 2022, alle stesse analoghe condizioni valevoli a riguardo del credito per i mesi di ottobre e novembre 2022.

Pertanto, i crediti d’imposta finora concessi possono essere riassunti come segue:

Soggetti	Credito d’imposta				
	1° trimestre 2022	2° trimestre 2022	3° trimestre 2022	ottobre 2022 novembre 2022	dicembre 2022
Imprese energivore	20%	25%		40%	40%
Imprese non energivore		15%		30%	30%
Imprese gasivore	10%	25%		40%	40%
Imprese non gasivore					
Imprese esercenti attività agricola	20%		20%	20% (*)	
Imprese esercenti attività della pesca		20%			

(*) Per tali imprese il credito riferito al quarto trimestre era già stato previsto dal DL n. 144/2022. Lo stesso è stato concesso quindi anche per gli acquisti effettuati nel mese di dicembre e anche alle imprese esercenti l'attività agromeccanica identificata dal codice ATECO 1.61.

Vi consigliamo pertanto di voler inviare al proprio fornitore di energia elettrica e/o gas, quanto prima possibile, un'apposita richiesta scritta, finalizzata al reperimento del credito d'imposta spettante per il mese di dicembre 2022. Alcune società energetiche hanno istituito alternativamente apposite sezioni web dove inserire l'istanza come p.e. L'Enel <https://www.enel.it/it/servizi-online/carica-documenti?ta=AP> o l'Alperia <https://www.alperia.eu/it/supporto/modulistica-e-informazioni/richiesta-credito-imposta>. Vi chiediamo pertanto di verificare se il proprio fornitore di energia ha istituito tale modalità di richiesta via web che facilita notevolmente la relativa richiesta.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/privacy-cookies/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

